



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTO il Testo Unico approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24/12/2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la L.R. n. 32 del 31 dicembre 2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 dell'11 gennaio 2016;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09/03/2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega il Dirigente preposto al Servizio 7 – Tutela alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167;

VISTO il D.M. del 23/6/1956, convalidato con il D.P.R.S. N° 128 del 9/1/1965, pubblicato nella G.U.R.S. N° 9 del 27/2/1965, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di Aci Castello (CT) in data 21/7/1956, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente “fascia costiera Ognina – Capo Mulini – intero territorio comunale inclusi Acitrezza e le Isole dei Ciclopi” ricadente nel territorio comunale di Aci Castello (CT);

VISTO il D.D.S. n. 410 del 25/02/2014, prenotato in entrata al n. 399 del 28/03(2014 – Cap. 1987 – dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale questa Amministrazione ha intimato alla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il pagamento della indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004 e

s.m.i., di Euro 13.860,66 per lavori eseguiti abusivamente consistenti nella realizzazione di un intero fabbricato;

VISTO il D.D.S. 3067 del 5/11/2014, prenotato in entrata al n. 1861 del 18/11/2014 – Cap. 1987 – dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale questa Amministrazione ha rettificato il D.D.S. n. 410 del 25/02/2014, nella parte di identificazione catastale delle opere da sanzionare, sia nella parte esplicativa delle opere, che nella somma dovuta quale indennità risarcitoria, intimando alla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il pagamento della indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, per le opere abusive insistenti al foglio di mappa 9, particella 384 sub 1 consistenti nella realizzazione di intero fabbricato composto da piano cantinato, terra e primo, per la somma di Euro 5.807,82, quale indennità risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 54572 del 5/11/2014, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana ha notificato alla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data 17/12/2014, copia del D.D.S. 3067 del 5/11/2014;

VISTA la nota qui pervenute in data 19/01/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento ai numeri di prot. 2954 del 22/01/2015, con la quale la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, chiedeva “ *la revoca e sospensione del D.D.S. 3067 del 5/11/2014, “ ed in alternativa la valutazione del danno ambientale in tipologia 3 della legge 47/85”*”;

VISTA la nota 7499/UO7 del 24/4/2015, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, confermava l'importo della sanzione quantificata nel D.D.S. 3067 del 5/11/2014, notificandola anche alla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

VISTA la nota qui pervenuta in data 26/06/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento ai numeri di prot. 31264 del 29/06/2015, con la quale la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, chiedeva “ *la verifica dell'importo*”;

VISTA la nota 13393/UO7 del 24/07/2015, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, chiarisce in riferimento alla nota della Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che “ *In riferimento alle istanze della*”;

Considerato che, al momento della determinazione della sanzione, per l'immobile in questione veniva attribuita una consistenza catastale di 10,5 vani, e che al presente la stessa risulta corretta dal catasto urbano in 6,5 vani a causa di una “ errata attribuzione della consistenza catastale”, così come dichiarato nella perizia tecnica asseverante del tecnico incaricato allegata all'istanza;

Considerato che l'ultima planimetria in atti in data 22/06/2015 è conforme agli elaborati grafici in nostro possesso, questa Soprintendenza ritiene di potere accogliere l'istanza della ditta in oggetto ed inoltra a codesto Assessorato nuova proposta di determinazione dell'indennità risarcitoria il cui importo è stato calcolato tenendo conto dei nuovi parametri catastali;

VISTA la nuova scheda di quantificazione dell'indennità risarcitoria allegata alla nota 13393/UO7 del 24/07/2015, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania precisa, che per le opere abusive di cui al provvedimento prot. n. 2587/03 del 7/5/2003, realizzate dalla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nel Comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sono da riferire alle opere consistenti nella realizzazione di un intero fabbricato composto da piano cantinato, terra e primo, di cui alla richiesta di sanatoria riferita alle Leggi n. 47/85 e 724/94 e per le quali la Soprintendenza ha riquantificato con la nuova perizia di stima allegata alla suddetta nota in Euro 3.595,26 la sanzione paesaggistica dovuta per il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 6% del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla revoca del citato D.D.S. 3067 del 5/11/2014 e del D.D.S. n. 410 del 25/02/2014, procedendo contestualmente all'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti della ditta in oggetto;

VISTO il D.M. del 23/6/1956, convalidato con il D.P.R.S. N° 128 del 9/1/1965, pubblicato nella G.U.R.S. N° 9 del 27/2/1965, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di Aci Castello (CT) in data 21/7/1956, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai

sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "fascia costiera Ognina – Capo Mulini – intero territorio comunale inclusi Acitrezza e le Isole dei Ciclopi" ricadente nel territorio comunale di Aci Castello (CT);

VISTA la nota prot. n° 2587/03 del 7/5/2003, e la nuova scheda di quantificazione dell'indennità risarcitoria allegata alla nota 13393/UO7 del 24/07/2015, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, nella quale dichiara che la ditta **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, ha eseguito nel comune di xxx **XX**, opere abusive consistenti nella realizzazione di un intero fabbricato composto da piano cantinato, terra e primo;

VISTA la nota prot. n. 2587/03 del 7/5/2003, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, ai sensi dell'art. 23 L.R.37/85, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 490/99 oggi art. 167 del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che l'opera suddetta è da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. N° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, perché realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 2587/03 del 7/5/2003, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha dichiarato che dette opere non arrecano pregiudizio al paesaggio tutelato, e che vi è assenza di danno, pertanto il valore danno è da intendersi pari ad euro zero;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, allegata alla nota prot. n.13393/UO7 del 24/07/2015, con la quale la Soprintendenza di Catania ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 3.595,26 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 6% del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi su esposti, sono revocati il D.D.S. 3067 del 5/11/2014 di rettifica, prenotato in entrata al n. 1861 del 18/11/2014, cap.1987 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana e il D.D.S. n. 410 del 25/02/2014, prenotato in entrata al n. 399 del 28/04/2014, cap. 1987, dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana.

Art. 2) La ditta **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** domiciliata ad **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** – C.F.: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, **la somma di Euro 3.595,26** per le opere abusive insistenti al foglio di mappa 9, particella 384 sub 1 consistenti nella realizzazione di intero fabbricato composto da piano cantinato, terra e primo, da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, tutte assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 6% del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art. 2 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Catania;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a " Unicredit S.p.A.

Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela – Unità Operativa 29°:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;
- originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Beni Culturali Ambientali e dell’Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate.

Art. 4) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art.5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 6) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n° 21.

Palermo, 19 gennaio 2016

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
f.to**